

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(per le istituzioni formative private)

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.4 Ogliastro, con sede in Lanusei - 08045, Via Piscinas n.5, P. Iva e C.F. n. 01620420917, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale pro tempore dott. Andrea Marras

E

Il/la Unione Provinciale Artigiani UPA con sede in Tortoli (OG), Zona industriale Località Baccasara Codice fiscale. 01140220912 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal Sig. Mario Murru, nato a Baunei il 17.10.1954

Riferimenti normativi

- DM 25103 /1998 n. 142;
- Legge 92/2012;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle "Linee guida in materia di tirocini"- rep. N.1/CSR del 24 gennaio 2013;
- Legge 8 novembre 2021 n. 163;

PREMESSO CHE

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge n. 196 del 24.06.1997 possono promuovere tirocini di formazione a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31.12.1962; con D.M. 25.03.1998 n. 142 sono state impartite le disposizioni sui tirocini formativi;

il "Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari, extracurriculari, frequenze per l'apprendimento non formale" presso le strutture della ASL Ogliastra, approvato con deliberazione n. 557 del 28/12/2023 dal Direttore Generale del "soggetto ospitante" ha uniformato le procedure per la stipula e l'attivazione delle convenzioni medesime; i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare tirocini formativi e di orientamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

La presente convenzione regola i rapporti tra l'ASL, "soggetto ospitante", e il "soggetto promotore" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica, ed equivalenti, equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione, scuole di specializzazione, master di I e di II livello, nonché altri corsi di formazione professionale.

Articolo 2

Il "soggetto ospitante", si impegna:

- a) ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, secondo i limiti fissati dal citato Regolamento;
- b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
- c) a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;

in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal "soggetto promotore") e al "soggetto promotore".

Articolo 3

Il "soggetto promotore", si impegna;

- a) ad assicurare il/i tirocinanti presso compagnie assicuratrici operanti nel settore contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la Responsabilità civile;
- b) a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della
Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento;
- c) a designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare l'attività formativa.

Articolo 4

I tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporto di lavoro.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, a cura del "soggetto promotore" contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante";
- il nominativo del tutor del "soggetto promotore";
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel soggetto ospitante,
- le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle compagnie assicurative contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la Responsabilità civile;

La durata dei tirocini è regolamentata dall'articolo 7 del Decreto Ministeriale 142/98 e dal DGRC n. 103 del 20/02/2018, fatta eccezione per i soggetti disabili per i quali è posto un limite massimo di 24 mesi.

Le date di inizio e di fine, nonché i tempi di presenza nei locali del "soggetto ospitante", sono fissate di comune accordo tra il Responsabile della Gestione Tirocini della Asl Ogliastra, il Responsabile della Struttura Sanitaria e dal "soggetto promotore".

Al termine del tirocinio, sarà cura del Responsabile della struttura Sanitaria rilasciare al tirocinante un'attestazione di frequenza di avvenuto tirocinio.

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio, rimangono di proprietà del "soggetto ospitante".

Articolo 5

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante e/o qualora lo stesso adottasse comportamenti lesivi di diritti ed interessi del "soggetto ospitante", questo potrà, previa informazione al tutor incaricato dal "soggetto promotore", sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione della presente Convenzione conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs. n. 101/18, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia. Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, in qualità di titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata, con l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati stessi previste dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Tirocinante inserito nella struttura sanitaria è designato dal Direttore della stessa, autorizzato al trattamento dei dati, per l'intero periodo di presenza con impegno al rispetto dei principi e delle regole applicate dall'ospitante in materia di privacy. Le Parti forniscono agli interessati le comunicazioni di propria spettanza, in base alla normativa vigente, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione. Il Soggetto Promotore garantisce di aver attivato quanto necessario per assicurare il

controllo e la sicurezza dei dati. Nell'esecuzione della presente convenzione le Parti sono soggette alla normativa in materia di prevenzione della corruzione (L.190/2012) e trasparenza (D.lgs. n. 33/2013 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 97/2016), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione. Le Parti si impegnano a rispettare i Codici di comportamento nazionali e/o aziendali e le norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Articolo 7

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 1 anno. Ciascuna parte potrà recedere mediante comunicazione scritta da inviarsi mediante pec con preavviso di almeno due mesi.

Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio. La convenzione potrà essere rinnovata, alla scadenza, su espressa richiesta del "soggetto promotore".

Articolo 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento al regolamento della ASL Ogliastra e alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Tortolì, 04/11/2024

Unione Provinciale Artigiani
UPA Tortolì-
Il direttore Rag. Mario Murru

Direttore Generale Asl Ogliastra
Dott. Andrea Marras

